

Un dipendente, al termine di una lunga malattia chiede di essere autorizzato a fruire di una aspettativa per motivi personali senza un rientro effettivo in servizio. Tale richiesta è compatibile con la norma contenuta all'art. 52 del CCNL del 16.11.2022 in materia di cumulo delle aspettative?

La disciplina prevista in materia di malattia, oggi contenuta all'art. 48 del CCNL del 16 novembre 2022, è sempre stata del tutto autonoma da quella in materia di aspettative, pertanto, nel caso rappresentato, la regola sul cumulo delle aspettative di cui all'art. 52 del CCNL del 16 novembre 2022 non troverebbe applicazione.

Preme evidenziare che, come espressamente previsto dall'art. 39 del CCNL 21.05.2018 in materia di "Aspettativa per motivi familiari e personali", l'amministrazione conserva in ogni caso la facoltà di valutare la compatibilità dell'aspettativa con le esigenze organizzative o di servizio, potendo pertanto legittimamente non concederla.